

RIVISTA NOBILIARE

Anno III, numero 2, luglio - dicembre 2008

Pubblicazione riservata ai soci dell'Accademia Araldica Nobiliare Italiana

www.accademiaaraldicanobiliare.com

Periodico semestrale di Araldica, Genealogia, Diritto Nobiliare, Ordini Cavallereschi

Registrato presso il Tribunale di Firenze, n. 5523 del 4.10.2006

Direzione e Redazione: Viale Alessandro Volta 133, 50131 Firenze, Tel. / Fax 0555520627, e-mail: rivistanobiliare@libero.it

Direttore responsabile: Conte Pierfrancesco Guelfi Camaiani

EDITORIALE

di Pierfrancesco Guelfi Camaiani

Come indicato nello Statuto dell'Accademia Araldica Nobiliare Italiana e come già scritto in precedenza, tra i compiti che la Rivista Nobiliare intende perseguire vi è quello di promuovere lo studio dell'araldica. In tale ambito è fondamentale la conoscenza della terminologia propria di tale materia. Essa serve per blasonare (cioè descrivere) gli stemmi secondo i principi dell'araldica e, parallelamente, dato che generalmente nei testi araldici si trovano le blasonature (cioè le descrizioni) degli stemmi e non le immagini, per capire la composizione grafica di uno stemma semplicemente leggendo la blasonatura di esso. Lo studio di essa permette poi l'approfondimento della simbologia araldica. Ogni figura araldica ha infatti un preciso significato: per esempio la Banda, pezza araldica onorevole, è simbolo del cavalierato o di alti gradi militari; il Fulmine simboleggia la potenza ed i poteri dell'eloquenza; la Cometa significa chiarezza di fama, nonché virtù superiore e potenza eterna, dato che brilla di luce perenne; il Levriere, cane addestrato a riconoscere le lepri, rappresenta l'animo costante nel seguire una impresa; la Fede, figura consistente in due mani che si stringono, simboleggia l'amicizia, l'unione, la reciproca assistenza; ecc..

Continuiamo quindi a riportare il contenuto del Vocabolario Araldico che elenca i principali termini araldici; quando è il caso, per ogni singolo vocabolo, si daranno alcune ulteriori spiegazioni.

Detto Vocabolario era annesso al Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 652, che conteneva le norme relative alla corretta rappresentazione degli stemmi (stabilendo le regole riguardanti la forma degli scudi, degli elmi, delle corone, dei cimieri, dei manti, ecc.). Data la sua importanza e dato che fu l'ultimo Regolamento emanato prima della caduta della Monarchia, riteniamo opportuno allegare il testo del Regolamento del 1943 a questo numero della Rivista Nobiliare, affinché il lettore possa conservarlo e, all'occasione, consultarlo.

Da segnalare poi in questo numero la pubblicazione, tra gli altri, dell'interessante articolo del nostro consocio Avvocato Gherardo Guelfi Camaiani che tratta la poco conosciuta materia degli illeciti relativi al conferimento ed all'uso delle onorificenze cavalleresche e la pubblicazione del testo della legge 3 marzo 1951, n. 178, contenente la disciplina delle onorificenze cavalleresche.

Si avvisano i Soci iscritti nel Registro della Nobiltà Italiana e nel Registro degli Stemmi Gentilizi che è in preparazione la prossima Edizione ampliata dell'ELENCO DEI TITOLATI ITALIANI con l'annesso BLASONARIO GENERALE ITALIANO, contenente l'illustrazione delle principali famiglie nobili italiane e delle famiglie in possesso di uno stemma gentilizio. Chi fosse interessato ad inserire la propria famiglia nell'opera od a ricevere maggiori informazioni, è pregato di contattare il Presidente dell'Accademia Araldica Nobiliare Italiana, Conte Pierfrancesco Guelfi Camaiani: Viale A. Volta 133, 50131 Firenze, Tel. / Fax 055 5520627 - cell. 338 8373349, rivistanobiliare@libero.it.

LE CORONE DI BARONE

di Alessandro Guelfi Camaiani

Cogliendo lo spunto fornitoci da un nostro lettore che ci domandava il motivo per il quale si vedono corone principesche di forma diversa - quesito al quale abbiamo dato risposta nel numero precedente - proseguiamo la trattazione della materia delle corone nobiliari, soffermandoci ora su quelle baronali.

L'articolo 80 dell'ultimo Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 652 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del 24 luglio 1943, n. 170 supplemento ordinario, e allegato al presente numero della Rivista Nobiliare), stabilisce che: "la corona normale di Barone ha il cerchio accollato da un filo di perle con sei giri in banda (tre visibili)". In altre parole, la corona di Barone è "un cerchio d'oro rabescato intorno al quale sono attorcigliati sei giri di perle a guisa di monile, dei quali se ne vedono soltanto tre" (così: PIERO GUELFU CAMAJANI, *Dizionario Araldico*, Manuali Hoepli, 1940, p. 206).



Per il successivo art. 81: "sono tollerate le corone di Barone col tortiglio alternato sul margine del cerchio da sei grosse perle (quattro visibili), oppure, omissis il tortiglio colla cimatura di dodici perle (sette visibili), o collocate sul margine del cerchio, o sostenute da altrettante punte".



(disegni tratti da: VITTORIO SPRETI, *Enciclopedia Storico Nobiliare Italiana*, Milano, 1928, Vol. I, pp. 53 e segg.).

VOCABOLARIO ARALDICO

di Alessandro Guelfi Camaiani

Prosegue dal numero precedente la trattazione dei principali termini araldici elencati nel Vocabolario Araldico annesso al Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, approvato con il R.D. 652 del 7 giugno 1943.

AVAMBRACCIO: "è quello umano destro che esce dal lembo sinistro dello scudo".

AVAMBRACCIO SINISTRO: "nasce dal lembo destro. Cfr. ARMATO, VESTITO, BRACCIO MANO".

AVELLANE: "nocchie colle bucce, quasi sempre tre, male ordinate ed appese al gambo. Cfr. CROCE". E' "simbolo di virtù celata e segreto amore. Così chiamato perchè di questi arbusti abbonda assai il territorio di Avellino" (PIERO GUELFU CAMAJANI, *Dizionario Araldico*, Manuali Hoepli, 1940, p. 62).

BANDA: "pezza onorevole ed è una striscia, della lunghezza normale di due moduli (2-7 della larghezza dello scudo) che scende, dalla destra alla sinistra diagonalmente". E' "simbolo delle antiche e nobili famiglie guelfe. Rappresenta il Cavalierato o alti gradi delle antiche milizie (...). Quando una banda è ridotta alla metà della sua larghezza normale dicesi banda in divisa; se è ridotta ad un terzo, bastone; se ad un quinto, filetto. Due filetti prendono il nome di gemella; se sono tre, terza in banda (...). La banda può essere losangata, bordata, scaccata, cuneata, nebulosa, ondata, spinata, ecc.. Può essere alzata, abbassata" (PIERO GUELFU CAMAJANI, *op. cit.*, pp. 66 e 67).

BANDA (IN): "figura posta in questa direzione araldica".

BANDATO: "scudo pieno di bande, alternati di smalti, in numero pari. Se le pezze sono sei, non si dice: se più o meno, occorre indicarle".

BANDERUOLATO: "torri, castelli, lance con banderuole o pennoncelli svolazzanti. Cfr. VENTARUOLA".

BARBATO: "per i bargigli del gallo, e le barbette dei becchi, dei liocorni e dei delfini. Cfr. BARBUTO".

BARDATO: "cavallo colle barde, cioè guernito del completo fornimento di guerra".

BASILICA: "gonfalone papale, a guisa di ombrellone a gheroni rossi e gialli; coi pendenti tagliati a vaio e di colori contrastati; l'asta a forma di lancia coll'arresto ed è attraversata dalle chiavi pontificie, una di oro e l'altra d'argento; decussate, addossate, gli ingegni in alto, legate di rosso".

BASTONE: "banda molto diminuita in larghezza e, spesso, scorciata".

BASTONE NODEROSO: "che è nocchioso, coi rami od opposti o contrarianti. Cfr. CONTRONODEROSO".

BATTACCHIATO: "Cfr. BATTAGLIATO".

BATTAGLIATO O BATTACCHIATO: "quando nella campana spenzola, con smalto diverso, il battente, battaglia o battaccio".

BENDATO: "quando le teste dei Mori han la benda sugli occhi. Cfr. ATTORTIGLIATO".

BENEDICENTE: "della mano in atto di benedire, con tre dita alzate ed è la benedizione di rito latino; quella greca ha tutte le dita elevate e si toccano il pollice e l'anulare".

BEVENTE: "l'azione del bere".

BIGLIETTATO: "campo o pezza sparsa di biglietti".

BIGLIETTO: "quadrilungo che si mette in palo. Cfr. BIGLIETTATO. Se disegnato in prospettiva diventa MATTONE".

BISANTE: "tondino di metallo". Così "si chiamano quelle figure tonde somiglianti a monete d'oro o d'argento quantunque non abbiano nessuna impronta (...). Stanno nell'arme a indicare le funzioni di Tesoriere o Maggiordomo di Corte, o il diritto di batter moneta: indicano la Ricchezza e si

adottano pure come contrassegno di brisura" (PIERO GUELFU CAMAJANI, *op. cit.*, p. 80).

BISANTE-TORTELLO: "tondino di mezzo metallo, mezzo colore".

BOCCHEGGIANTE: "i pesci con la bocca aperta come in morendo".

BORDATO: "quando le pezze hanno un bordo di smalto diverso, che gira tutto attorno. Cfr. RIPIENO".

BORDATURA: "lista aderente ai lembi interni dello scudo, del quale segue la sinuosità. Larga in teoria, di circa un modulo (1-7 della larghezza dello scudo). Cfr. ORLATURA. Inutile occuparsi della bordatura diminuita. Cfr. ORLATURA".

BORDONATO: "colle estremità tonde quasi fatte al tornio, come nei BORDONI".

BOTTONATO: "qualificativo del bottone o bocciuolo della rosa araldica, quand'è diversamente smaltato; o dei bottoni chiusi del rosaio naturale; o quando, con smalto speciale, si facessero spiccare i bottoni delle vesti. Cfr. SBOCCIATO".

BRACCIO: "senz'altro, è il braccio umano destro, movente dal lembo sinistro dello scudo e piegato a scaglione". "Chiamasi destrocherio, sinistrocherio a seconda se è destro o sinistro" (PIERO GUELFU CAMAJANI, *op. cit.*, p. 88).

BRACCIO SINISTRO: "il normale è quello umano, piegato a scaglione, ed esce dal lembo destro. Cfr. ARMATO, VESTITO, AVAMBRACCIO, MANO".

BRANCA: la zampa "di leone, o d'altro animale, RECISA o STRAPPATA". "Emblema usato spesso dai Ghibellini per la Fortezza" (PIERO GUELFU CAMAJANI, *op. cit.*, p. 91).

BREVE: "striscia di carta, pergamena o stoffa, svolazzante, bifida, col motto scritto; od al naturale o smaltata".

BULLETTATO: "ferri di cavallo, armature, ed altri oggetti guerniti di chiodi o bollette, colle capocchie di altro smalto".

CADENTE: "attributo della freccia ed altre armi da getto rovesciato. Cfr. ROVESCIATO".

CALZATO: "il rovescio d'incappato ed è formato da due linee, anche curve che, dagli angoli del capo, vanno con eguale inclinazione a riunirsi verso la punta. Cfr. INCAPPATO, INTERZATO". "Se le linee del calzato invece di esser rette sono leggermente incurvate in dentro, bisognerà blasonare calzato ricurvo" (PIERO GUELFU CAMAJANI, *op. cit.*, p. 99).

CAMPAGNA: "pezza onorevole segnata nello scudo con una secante, in fascia, tracciata a meno di un terzo dell'altezza dello scudo (2 moduli). Cfr. PIANURA". Essa serve solo come sostegno di torri, castelli, animali e non ha una simbologia specifica. "Se la linea della campagna è irregolare e presenta la scabrosità del terreno, dicesi terrazzato. La campagna può essere di qualsiasi smalto" (PIERO GUELFU CAMAJANI, *op. cit.*, p. 101).

CAMPO: "l'area dello scudo".

CAMPO (DEL): "la voce è usata nelle blasonature per indicare che una figura ha lo stesso smalto del campo dello scudo".

(prosegue nel prossimo numero).

QUESITO NOBILIARE: IL SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI *mpr.*, *m.*, *mf.*, *f.*, *pers.*

di Gherardo Guelfi Camaiani

Un nostro consocio ci domanda quale sia il corretto significato delle abbreviazioni *mpr.*, *m.*, *mf.*, *f.*, *pers.*, che nei vari elenchi e almanacchi nobiliari si trovano indicate, tra parentesi, accanto ai titoli nobiliari.

Dette abbreviazioni indicano coloro ai quali, fra i membri di una famiglia, spetta il titolo nobiliare appartenente alla famiglia stessa. In altre parole, indicano i discendenti ai quali, a partire dal concessionario del titolo o dal beneficiario del provvedimento di riconoscimento, si trasmette (e quindi spetta) il titolo nobiliare. E dunque:

mpr. - indica che trattasi di un titolo trasmissibile ai discendenti legittimi e naturali, maschi da maschi in linea e per ordine di primogenitura;

m. - indica che trattasi di un titolo trasmissibile ai discendenti legittimi e naturali, maschi da maschi;

mf. - indica che trattasi di un titolo trasmissibile ai discendenti legittimi e naturali, d'ambo i sessi per continuata linea maschile (con una precisazione: il titolo si trasmette anche alle femmine ma non si trasmette per linea femminile, cioè ai figli delle femmine; in altre parole, spetta alle femmine ma non dà luogo a successione femminile);

f. - indica che trattasi di un titolo trasmissibile ai discendenti legittimi e naturali femmine, per continuata linea maschile (valga anche in tal caso la precisazione fatta al capoverso precedente);

pers. - indica che trattasi di un titolo concesso o riconosciuto come personale: come tale non trasmissibile ai discendenti del concessionario o del beneficiario del provvedimento di riconoscimento.

Alcuni articoli contenuti nel presente numero della *Rivista Nobiliare* sono stati curati dal nostro consocio **Avvocato GHERARDO GUELFU CAMAJANI**. Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante gli argomenti trattati, è possibile contattarlo telefonando al numero **349 6362907**, oppure scrivendo alla redazione: fax **055 5520627**; rivistanobiliare@libero.it

UNA INTERESSANTE SENTENZA IN MATERIA DI COGNOMIZZAZIONE DI PREDICATO NOBILIARE

di Gherardo Guelfi Camaiani

<< Tribunale di ***, 6 giugno 20**, sez. IX civ., Presidente Dott. ***: Premesso che, con ricorso depositato il 12.3.20**, C. X., nato a *** in data 1.5.19**, chiede a questo Tribunale pronuncia di rettificazione del proprio atto di nascita nella parte in cui il cognome X. è riportato nei registri di Stato Civile privo del predicato "di Y.", che asserisce allo stesso spettante quale predicato del titolo nobiliare "Principe di Y.", già riconosciuto all'antenato C. X. fu F., nato a *** il 3.1.18**, con decreto ministeriale del 16.6.19**; Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 11.5.20**, Esaminati i documenti tutti prodotti; Sentito il Giudice Relatore; Rilevato che, per quanto documentalmente emerso, in sede di formazione dell'atto di nascita dell'istante, il 5.5.19**, il padre dello stesso, F. S., risulta menzionato con il solo cognome X., non comparendovi il predicato "di Y.", quale risulta invece riferito sia al padre di quest'ultimo, F. X. Principe di Y., nato a *** il 17.6.19** (nei termini riportati il 30.6.19** in sede di formazione dell'atto di nascita del suddetto F. S.), sia ai precedenti antenati di quest'ultimo, rispettivamente C. X. Principe di Y., nato a *** il 3.1.18**, e F. X. Principe di Y., nato a *** il 21.3.18** (vedi atti di nascita di F., redatto il 20.6.19**, e di C., redatto il 4.1.18**); Ritenuto che l'avvenuta omissione del predicato di Y., operata in sede anagrafica il 5.5.19** nell'enunciare i dati di paternità dell'istante (unitamente all'omissione, questa sì corretta, del titolo nobiliare di Principe), si ponga in contrasto con il dettato della disposizione XIV della Costituzione, secondo cui, sulla premessa che i titoli nobiliari non sono riconosciuti, è invece sancito che i predicati di quelli esistenti prima del 28.10.1922 valgono come parte del nome, là dove la Corte Costituzionale, con sentenza n.101/1967, ha chiarito che per titoli esistenti debbano intendersi quei soli che già fossero stati riconosciuti nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento nobiliare dell'epoca; Rilevato in proposito che, nei termini documentati, la riscontrata menzione negli atti di Stato Civile, sino all'anno 19**, del cognome X. associato al titolo nobiliare di Principe di Y. deve riferirsi ad esplicito e formale riconoscimento di detto titolo nobiliare da parte dello Stato italiano con decreto ministeriale del 16.6.19** (ivi si legge "il Ministro... dichiara .. spettare a C. X., fu F., nato a *** il 3.1.18**, i titoli di Principe di Y., Duca di Z. e Marchese di W., trasmissibile agli eredi e successori... e dovere il medesimo e la sua famiglia essere iscritti nel Libro d'Oro della Nobiltà italiana..."); Ritenuto pertanto che alla data del 5.5.19**, epoca di redazione dell'atto di nascita dell'istante C. X., il predicato "di Y." doveva ritenersi pienamente esistente come componente del suo cognome (caratterizzante la sua identità e appartenenza familiare), trattandosi di predicato di titolo nobiliare già riconosciuto dallo Stato italiano ai suoi avi diretti in epoca precedente il 28.10.1922, destinato in quanto tale a rimanere valido come parte del nome, nel momento in cui il dettato costituzionale del 1948 sanciva il non riconoscimento del titolo nobiliare; Ritenuto che in tal senso debba quindi essere corretto l'atto di nascita in oggetto, riportante dati incompleti in relazione al cognome del nato; P.Q.M. Visti gli artt. 454 c.c. e 165 e s.s. R.D.L. 9/7/1939 n. 1238; Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di *** proceda alla rettificazione dell'atto di nascita iscritto in data 5.5.19** nel Registro degli Atti di Nascita al n. 1574 reg.10 p. l s. A, nel senso che, là dove è scritto, in riferimento al cognome del nato, "X.", debba invece leggersi e intendersi "X. di Y.". Dispone farsi luogo ad ogni ulteriore connesso adempimento di legge>>.

La sentenza sopra riportata pronunciata a seguito di ricorso da me patrocinato in materia di cognomizzazione di predicato nobiliare, appare interessante non solo perché conferma l'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale circa la necessità dell'intervenuto riconoscimento ministeriale del predicato ma soprattutto perché, in presenza di tale riconoscimento, consente di ottenere la cognomizzazione del predicato attraverso il procedimento camerale di rettificazione degli atti di stato civile.

In riferimento al primo aspetto, la Corte di Cassazione (S.U. 20 maggio 1965 n. 986 e 987, in *Foro It.* 1965, I, 421; Cass. 18 dicembre 1963 n. 3189, *ivi* 1964, I, 44; vedasi anche, Trib. di Roma, 11 aprile 1957, in *Foro It.*, 1957, I, pag. 1695 con nota di BUCCINO: *Sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari esistenti ma non riconosciuti prima del 28 ottobre 1922*) nei primi tempi successivi all'entrata in vigore della Costituzione, ritenne che il diritto alla cognomizzazione del predicato di un titolo nobiliare, sancito dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione, "deve intendersi nel senso più esteso: cioè che comprenda anche il predicato di titoli che, esistenti prima del 28 ottobre 1922, in quanto conferiti prima di tale data, non avessero formato oggetto di riconoscimento". Questo perché il riconoscimento era un provvedimento esclusivamente ricognitivo e non creativo del diritto al titolo nobiliare, da adottarsi con decreto ministeriale proprio per la sua essenza di attestazione dell'esistenza del diritto al titolo che era ed è, per sua natura, imprescrittibile.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 101 dell'8 luglio 1967 (in *Riv. Ar.*, 1967, p. 205, con nota di PEZZANA, *La sentenza della Corte Costituzionale sui titoli nobiliari*), modificò tale indirizzo ritenendo ai fini della cognomizzazione, non sufficiente la semplice "esistenza" del titolo nobiliare al 28 ottobre 1922. La Corte stabilì che "il reale significato della norma costituzionale in esame (il secondo comma della XIV disp. trans. della Costituzione) non possa essere accertato se non alla luce del principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale l'ordinamento repubblicano non riconosce i titoli

nobiliari. Ed infatti l'incertezza intorno all'interpretazione della qualifica esistente riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922 non può essere superata da considerazioni meramente letterali. Vero è che nel passato ordinamento un titolo nobiliare era da considerare esistente indipendentemente dal riconoscimento amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento (peraltro necessario al legittimo uso ufficiale del titolo), ma è da escludere che la lettera della norma costituzionale si riferisca all'esistenza del titolo in contrapposto al suo riconoscimento: la contrapposizione, invero, è solo fra titoli anteriori e titoli posteriori al 28 ottobre 1922, e la proposizione normativa esprime in forma lessicalmente positiva la esclusione dei secondi dal c.d. diritto alla cognomizzazione. Sicchè, equivalendo la frase "esistenti prima del 28 ottobre 1922" a quella "non conferiti dopo il 28 ottobre 1922", è chiaro che l'interpretazione letterale non è idonea alla risoluzione del diverso problema qui in esame, che va, perciò raggiunta con l'impiego di altri canoni ermeneutici: ed anzitutto attraverso il coordinamento dei due primi commi della disposizione, nel senso che al secondo deve essere attribuito quel significato che maggiormente si concilia col primo. E' questo, infatti, ad esprimere la scelta di fondo operata dal costituente, e con essa ogni altra norma relativa alla materia va di necessità coordinata. Ciò posto, è da mettere in rilievo che il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari per l'accertamento ed il conseguente legittimo uso di un titolo già di per se esistente non attiene solo all'attività giudiziaria o amministrativa necessaria, come accadeva nel precedente ordinamento, ma comporta che i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano "fuori del mondo giuridico". Da questa premessa che nessuno contesta, inevitabilmente discende che l'ordinamento non può contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce ogni carattere di giuridicità. E perciò, una volta attribuita al primo comma quel contenuto e queste conseguenze, è certo da escludere che il secondo possa essere interpretato in un senso che con l'uno e con le altre sarebbe in contrasto. Ciò accadrebbe ove si accogliesse la tesi che, al fine della cognomizzazione, il giudice debba accertare l'esistenza del titolo in capo a questo o a quel soggetto, valutarne le vicende alla stregua delle regole proprie del regime successorio nobiliare e dare piena applicazione alla legislazione araldica fino al punto - secondo la teoria che appare più coerente con le premesse - da potersi pronunziare solo previo contraddittorio dell'interessato con l'ufficio araldico (legislativamente definito come rappresentante della regia prerogativa) e con provvedimento destinato ad essere iscritto negli appositi libri nobiliari. Nè importa che l'accertamento andrebbe compiuto non in funzione del legittimo uso del titolo, ma come strumentale rispetto al diverso diritto relativo all'aggiunta del predicato al nome: ed infatti, nonostante questa finalità, il titolo costituirebbe pur sempre oggetto di un diritto e di una vera e propria tutela giuridica, laddove l'uno e l'altra sono perentoriamente esclusi dal principio enunciato nel primo comma. Tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce, dunque, che essi possano essere giudizialmente accertati e perciò il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione. Siffatta conclusione, oltre a rispondere all'esigenza di una corretta interpretazione sistematica desunta dal necessario coordinamento dei due primi commi della XIV disposizione, trova pieno conforto nei lavori preparatori, dai quali si ricava che intento del Costituente fu quello di evitare che dal disconoscimento dei titoli nobiliari potesse derivare una lesione del diritto al nome (il che, ovviamente, esclude la cognomizzazione attuale di predicati mai riconosciuti e perciò mai legittimamente usati come elemento di individuazione del casato) ed è nel contempo l'unica che appaia conciliabile con la "pari dignità sociale" garantita dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione".

Secondo la Corte Costituzionale, quindi, la cognomizzazione del predicati nobiliari può essere ottenuta solo con riferimento ai predicati su cui poggiano quei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

In riferimento al secondo aspetto, la sentenza riportata ha giustamente accolto l'impostazione secondo la quale per la cognomizzazione dei predicati su cui poggiano titoli riconosciuti prima dell'entrata in vigore della costituzione è ammesso il procedimento camerale di rettificazione degli atti di stato civile, con ciò seguendo l'orientamento più autorevole espresso dalla dottrina (PEZZANA, *op. cit.*, pag. 222) che, se per i predicati non riconosciuti ritiene necessario il procedimento contenzioso ordinario nei confronti dell'Ufficio Araldico ovvero dell'Ufficiale di Stato Civile, trattandosi non di semplice rettifica, ma di controversia su uno status familiare, rispetto ai predicati annessi ai titoli riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, viceversa, ritiene ammesso il procedimento di rettificazione degli atti di Stato Civile, come regolato dagli artt. 165 e segg. R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 (ora artt. 95 e segg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Invero, con l'azione intrapresa ex art. 167, R.D. 1238 del 1939 (ora art. 95 D.P.R. 396 del 2000), il ricorrente intende rettificare l'atto di nascita con l'inserimento del predicato che avrebbe dovuto essere enunciato, come necessario completamente del nome, nel momento in cui gli fu legittimamente concesso il titolo nobiliare appoggiato sul predicato. Ciò considerando anche che l'art. 167 del regio decreto suindicato non contiene

una elencazione tassativa dei casi in cui si può chiedere una rettifica degli atti dello Stato Civile, così come del resto l'art. 95 D.P.R. 396 del 2000 che lo ha sostituito. In mancanza di un procedimento per questo scopo specificamente previsto dalla legge, il procedimento di rettificazione deve adottarsi tutte le volte che è necessario, o correggere errori materiali, ovvero provvedere all'integrazione di un atto incompleto come nel caso trattato, chiedendo il ricorrente che gli sia restituito l'uso del cognome completo cui ha diritto per discendenza legittima dal concessionario del titolo nobiliare appoggiato sul predicato.

L'impostazione appare corretta anche perchè, nel caso di predicato riconosciuto con decreto ministeriale, non dovrà farsi nessun accertamento circa lo stato personale o familiare del richiedente, essendo detto accertamento incorporato e definito nel provvedimento di riconoscimento del titolo con predicato già intervenuto sotto le vigenze delle leggi araldiche. Né, per il medesimo motivo, alcuna indagine dovrà essere compiuta circa l'esistenza del titolo nobiliare appoggiato al predicato che si intende cognomizzare; qualora il richiedente non coincida con il beneficiario del riconoscimento, dovrà soltanto accertarsi la parentela del richiedente dal beneficiario del riconoscimento e questa potrà essere dimostrata semplicemente adducendo le prove genealogiche di tale parentela: tutto ciò appare coerente con la *ratio decidendi* della sentenza della Corte Costituzionale del 1967, la quale ha inteso portare tutta la materia dei predicati nobiliari sotto la disciplina del diritto al nome.

GLI ILLECITI RELATIVI AL CONFERIMENTO ED ALL'USO DELLE ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

di Gherardo Guelfi Camaiani

Prosegue dai numeri precedenti la trattazione della materia degli Ordini cavallereschi. Esaminiamo ora le condotte illecite in materia di conferimento ed uso delle onorificenze cavalleresche, previste dalle norme contenute, oltre che nel codice penale, nella legge 3 marzo 1951, n. 178.

Le condotte punite sono le seguenti.

A) **Conferimento di onorificenze illegittime.** Ipotesi prevista dall'art. 8, comma primo, legge 178 del 1951. Tale norma punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 a € 1.291,14 e con la sanzione accessoria prevista dal comma terzo della pubblicazione della sentenza di condanna, chiunque, come privato, ovvero nell'ambito di enti o associazioni, conferisca onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, sotto qualsiasi forma o denominazione.

Per la sussistenza del delitto è necessario che il conferimento avvenga da parte di soggetti che non possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini "non nazionali" e che quindi devono ritenersi a tutti gli effetti Ordini *illegittimi* (sul punto si veda quanto scritto in precedenti articoli pubblicati su questa stessa Rivista). Preliminarmente si deve dunque accertare la qualità dell'ente che ha conferito l'onorificenza. E' necessario poi che il conferimento sia avvenuto nel territorio dello Stato. Questo perchè, non specificando l'art. 8, primo comma, il luogo del conferimento, deve applicarsi il principio della territorialità della legge penale (art. 3 c.p.). Come rilevato dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. III, 16 giugno 1999, n. 9737, in Cass. Pen. 2002, p. 1154) "lo Stato italiano ha inteso riservare a sé il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato, salvo gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione, sicchè detto monopolio ed il conseguente divieto di conferimento, penalmente sanzionato, hanno un senso se la punibilità è circoscritta al solo territorio italiano"; tuttavia la punibilità comprende "non solo l'atto unilaterale di <conferimento>, costituente l'inizio della condotta punibile e denominabile come <assegnazione> del titolo, ma anche di tutte quelle manifestazioni collegate quali l'investitura, solenne o meno, la consegna di segni o medaglie o distinzioni o decorazioni, ed eventuali ulteriori modalità o cerimonie, costituenti un tutto unitario ed inscindibile"; pertanto, "l'illecito conferimento deve comprendere in una considerazione unitaria ed inscindibile, tutte le varie fasi per evitare sistemi di facile elusione della normativa e consentire un'uniforme repressione. Questa valutazione unitaria è ulteriormente confortata dalla locuzione <in qualsiasi forma e denominazione> contenuta nel precetto in esame, contemplato dall'art. 8, ove si nota l'indifferenza per le varie modalità e l'ampia accezione utilizzata dal legislatore per ricomprendervi ogni momento in cui può essere suddiviso il <conferimento> delle onorificenze". Dunque, il conferimento non consentito di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche include non solo l'atto unilaterale di assegnazione del titolo "cartaceo", ma anche la cerimonia di investitura in quanto modalità nella quale il predetto conferimento si attua. Conseguentemente il reato si configura anche nell'ipotesi in cui il conferimento "cartaceo" del titolo sia avvenuto all'estero, ma la cerimonia di investitura in Italia.

Infine vi è da dire che la condotta punita è quella del semplice "conferimento", quindi, per la perfezione del delitto si prescinde dal fatto della accettazione o non accettazione della onorificenza da parte dell'insignito.

B) **Uso di onorificenze illegittime.** L'art. 8, comma secondo, legge 178 del 1951, punisce con la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80, chiunque faccia uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche conferite (anche prima dell'entrata in vigore della legge del 1951) da enti, associazioni o privati

Per la sussistenza dell'illecito è necessario che l'uso abbia per oggetto onorificenze conferite da soggetti che non possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini "non nazionali" e che quindi devono ritenersi Ordini *illegittimi*.

Posto che l'ordinamento non punisce la semplice accettazione, l'illecito può essere commesso sia dal cittadino italiano sia dallo straniero ma, trattandosi di illecito amministrativo, deve essere commesso nel territorio dello Stato anche se il suo presupposto, cioè il conferimento della onorificenza, sia avvenuto all'estero.

C) **Uso non autorizzato di onorificenze legittime.** Ipotesi prevista dall'art. 7, legge 178 del 1951, che punisce con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14, chi fa uso di onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Ordini di Stati esteri o da Ordini "non nazionali" senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Ministro degli Esteri.

E' necessario che l'uso avvenga senza la preventiva autorizzazione del Ministro degli Esteri e che l'uso abbia per oggetto onorificenze *legittime*: qualora si trattasse di onorificenze *illegittime*, ricorrerebbe la fattispecie precedente.

Come non è punita la semplice accettazione di onorificenze *illegittime*, non è punita la semplice accettazione di onorificenze *legittime*.

Per espressa previsione legislativa, il fatto è punibile solo se commesso da cittadini italiani nel territorio dello Stato.

D) **Arrogazione di onorificenze.** Ipotesi prevista come illecito amministrativo dal comma secondo dell'art. 498 c.p. che punisce il fatto di chi si arroghi "titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche", con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,94 a € 929,62 e con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione in uno o più giornali designati dal giudice.

Presupposto di tale illecito è la mancanza di un qualsiasi atto di conferimento od il venir meno dell'originario atto di conferimento, come nel caso di sospensione o revoca dell'atto o come nel caso di condanna dell'insignito alla pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

L'espressione arrogazione implica, oltre al concetto di autoattribuzione, quello di "far mostra" pubblicamente o con estranei, pertanto non è punibile la vanteria che avvenga in privato.

E) Il reato previsto e punito dall'art. 275 c.p., di **accettazione di onorificenza conferita da uno Stato nemico in guerra con lo Stato italiano**, è stato abrogato dalla legge 25 giugno 1999, n. 205.

LEGGE 3 MARZO 1951, N. 178.

(Gazz. Uff. del 30 marzo 1951, n. 73)

Istituzione dell'Ordine *Al merito della Repubblica italiana* e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze

Preambolo

(*Omissis*)

Articolo 1

È istituito l'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemeritenze verso la Nazione.

Articolo 2

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.

Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal cancelliere.

Articolo 3

L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.

Per altissime benemeritenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'ordine (1).

(1) *Vedi, anche, l'art. 3, d.p.r. 13 maggio 1952, n. 458.*

Articolo 4

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.

Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6 (1).

Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.

(1) *Vedi d.p.r. 31 ottobre 1952.*

Articolo 5

Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Articolo 6

Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine (1).

(1) *Vedi d.p.r. 31 ottobre 1952.*

Articolo 7

I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri (1).

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14 (2).

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti (3).

Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

(1) *Ora con decreto del Ministro degli Esteri, per effetto dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.*

(2) *La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, l. 689/1981 cit..*

(3) *Vedi r.d. 10 luglio 1930, n. 974.*

Articolo 8

Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 a € 1.291,14 (1).

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80 (2).

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.

Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.

(1) *La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma l. 689/1981 cit..*

(2) *La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, l. 689/1981 cit..*

Articolo 9

L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.

L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1). È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.

(1) *Vedi, anche, l. 5 novembre 1962, n. 1596.*

Articolo 10

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge (1).

(1) *Vedi d.p.r. 13 maggio 1952, n. 458.*

Dato il contenuto estremamente interessante degli articoli presenti in questo numero, si è pensato di dare ad essi tutto lo spazio disponibile, rinviando al prossimo numero il consueto NOTIZIARIO dell'Accademia.